



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 470
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 15 dicembre 2020

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (2^a pomeridiana) Pag. 3*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

BILANCIO (5^a)

Martedì 15 dicembre 2020

Plenaria**359^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.900, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra le condizioni alle quali la Ragioneria generale dello Stato subordina la verifica positiva del maxiemendamento, facendo presente la necessità di approfondire la richiesta di ripristino dell'articolo 15, comma 9, sui termini di decadenza per richiedere l'indennità da parte dei lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo.

Fa poi presente che viene richiesta dal Governo l'espunzione del comma 5-*quater* dell'articolo 19-*ter* sull'incremento percentuale al 95 per cento del *budget* assegnato agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in quanto la relazione tecnica risulta carente e la pro-

posta appare suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica, senza alcuna contropartita in termini di prestazioni assistenziali rese.

Si sofferma quindi sulla richiesta di stralcio dell'articolo 13-ter.9 in materia di contribuzione volontaria, stante il fatto che la norma comporta maggiori oneri pensionistici non adeguatamente quantificati anche per il profilo pluriennale, oltre ad essere foriera di richieste emulative e di ripetizione della stessa volte ad alterare l'istituto in esame.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) illustra la *ratio* di quest'ultima disposizione e fa presente la necessità, al fine di tutelare la dignità del Parlamento e della Commissione bilancio, di mantenere tale previsione, dissentendo quindi dall'avviso della Ragioneria generale.

Nel rappresentare la disponibilità a studiare una versione alternativa della disposizione, circoscrivendone l'ambito applicativo, dichiara comunque l'intenzione, qualora si persistesse nella proposta di stralcio, di chiedere un voto della Commissione su tale specifico aspetto.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Pichetto Fratin, sottolineando la legittimità di questa Commissione ad esprimere un voto anche su singole richieste formulate dal Governo, senza limitarsi a un recepimento passivo dei rilievi della Ragioneria.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) interviene incidentalmente per riepilogare la *ratio* della norma sulla contribuzione volontaria.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) evidenzia l'opportunità di specificare l'ambito applicativo dei contributi ai quali applicare la dilazione del versamento, onde prevenire i rischi di oneri pluriennali paventati dal Governo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) auspica un approfondimento per addivenire a una formulazione migliore della disposizione in esame.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel prospettare la possibilità di affrontare la questione anche in un successivo provvedimento, manifesta comunque la propria disponibilità a sospendere l'esame di tale aspetto, per studiare una riformulazione che sia adeguata a risolvere le criticità di ordine finanziario evidenziate dalla Ragioneria.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) prosegue nella disanima dei rilievi ai quali la Ragioneria condiziona la verifica positiva dell'emendamento, soffermandosi sulle richieste di integrazione dell'articolo 9-bis.2 sul fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali.

Il presidente PESCO si sofferma su tale disposizione, illustrandone la portata normativa e la relativa *ratio legis*.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sottolinea l'esigenza di evitare l'elaborazione di una norma velleitaria di difficile applicazione.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede che le modifiche prospettate dal Governo non comportino uno stravolgimento della disposizione.

Il presidente PESCO, nel ritenere plausibili i rilievi della Ragioneria, evidenzia, anche per una questione di coerenza della norma, l'esigenza di circoscriverne l'ambito applicativo ai contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, ossia il giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 137.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riprende il tema della norma sulla contribuzione volontaria, prospettando alla Commissione una riformulazione volta a limitarne l'applicazione ai versamenti dei contributi volontari INPS dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con la specificazione che i predetti versamenti vengano considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché il versamento avvenga entro i due mesi successivi e, comunque, entro il 28 febbraio 2021.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) dà poi conto delle ulteriori richieste della Ragioneria, soffermandosi sulla proposta di modifica dell'articolo 32-*bis*.1 recante misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio.

Il presidente PESCO fa presente come la proposta di modifica avanzata dalla Ragioneria determini criticità di merito in ragione delle quali sono state manifestate perplessità da parte del Ministero della giustizia.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA prospetta alla Commissione la possibilità di valutare l'espunzione dell'intera disposizione.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) esprime la propria contrarietà ad espungere interamente una proposta comunque approvata dalle Commissioni riunite bilancio e finanze in sede referente.

Il PRESIDENTE ribadisce la propria preoccupazione legata a ragioni di coerenza della norma.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) invita la Commissione ad evitare di stravolgere parti del maxiemendamento, chiedendo che essa si limiti ad esprimere un parere basato sui soli profili finanziari. Manifesta l'intenzione di sollevare in Assemblea la questione, qualora ritenesse che vi sia, da parte della Commissione bilancio, un'ingerenza sugli aspetti di me-

rito tale da travalicare la competenza limitata, in questa sede, all'esame dei soli rilievi finanziari.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni del senatore Romeo, evidenziando come, in questa sede, la Commissione bilancio debba limitarsi a formulare un parere basato esclusivamente sulla disamina dei profili finanziari, evitando ingerenze nel merito.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), pur comprendendo le considerazioni del Presidente, fa presente la difficoltà ad espungere interamente una norma del maxiemendamento che recepisce una proposta approvata dalle Commissioni riunite e sulla quale la Ragioneria chiede correzioni esclusivamente di carattere finanziario.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) invita il Presidente a raccogliere il suggerimento formulato dal senatore Errani.

Il PRESIDENTE prende atto dell'orientamento emerso nel corso del dibattito, facendo quindi presente che ci si limiterà a recepire la proposta modificativa avanzata dalla Ragioneria generale.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) passa quindi ad esaminare le osservazioni e le riformulazioni di carattere formale suggerite dal Governo e non ostante rispetto alla verifica del maxiemendamento, prospettando l'opportunità di espungere dall'articolo 32-*ter*, in materia di contributi alle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni, i riferimenti alle province autonome contenuti nel comma 1-*bis*.

Interviene il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), per ribadire, al di là della modifica prospettata, le considerazioni già espresse nel corso dell'esame in sede referente sulla necessità di non discriminare comunque le regioni ad autonomia differenziata.

Il RELATORE concorda quindi con la Ragioneria sulla riformulazione del comma 2 dell'articolo 32-*quater* riguardante i criteri di riparto delle misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come tale proposta di riformulazione non preveda l'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni delle Isole Minori (ANCIM), ma soltanto l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) osserva come la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia l'organismo istituzionalmente preposto al raggiungimento delle intese in questione, al cui interno i comuni delle isole minori hanno adeguata rappresentanza.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si sofferma quindi sulle richieste di stralcio avanzate dalla Ragioneria, confermando, per ragioni di coerenza del testo, l'esigenza di ripristinare il comma 9 dell'articolo 15 sui termini di decadenza per la richiesta di indennità da parte di lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo.

A seguito della dichiarazione di improponibilità, per estraneità di materia, degli identici subemendamenti 1.1000/3000/532 (testo 2) e 1.1000/3000/533 (testo 2), sul progetto Mantova HUB, rappresenta comunque l'esigenza di mantenere i riferimenti, in merito alla copertura finanziaria, a 190,1 milioni di euro per il 2021 nell'articolo 13-*quater*, comma 2, e a 610 milioni di euro per il 2021 nell'articolo 34, comma 5.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.900 del Governo, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 15, delle parole: "il comma 9 è soppresso", nonché alla soppressione del comma 5-*quater* dell'articolo 19-*ter*.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

– il comma 14-*quater* dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: "14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.930 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13";

– all'articolo 6-*bis*, il comma 7 sia sostituito dal seguente: "7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, e 6 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34";

– dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti capoversi:

"All'articolo 8, al comma 4, le parole: 'in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021'";

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 4, le parole: '121,3' sono sostituite dalle seguenti: '137'";

– all'articolo 9-*bis*.2, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.";

b) il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.";

– all'articolo 13-*ter*.9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.";

– all'articolo 13-*quater*, comma 2, le parole: "190,1 milioni di euro" siano mantenute;

– all'articolo 15-*bis*, il comma 11-*ter* sia sostituito dal seguente: "11-*ter*. All'onere derivante dal comma 11-*bis*, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

c) quanto a quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 11-*bis*.";

– all'articolo 23-*quater*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

quote annuali delle risorse del 'Fondo unico giustizia' da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lett. *a*) e *b*), del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.";

– l'articolo 32-*bis*.1 sia sostituito dal seguente:

"Art. 32-*bis*.1 - (*Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari*) – 1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

– all'articolo 32-*ter*, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* le parole: "e le province autonome" nonché le parole: "e dalle province autonome" siano soppresse;

b) la rubrica sia sostituita dalla seguente: "(Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19)";

– all'articolo 32-*quater* (Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori), il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.";

– all'articolo 32-*quater* (Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP-Emergenza Palermo), siano apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 sia soppresso;

b) i commi 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti: "2. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

– all'articolo 34, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "610 milioni di euro" siano mantenute;

b) il comma 6, alinea, sia sostituito dal seguente: "6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-bis.1, 1-bis.2, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, 12-bis, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, commi 3 e 4, 13-ter.4, 13-ter.5, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-nonies, 13-decies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-ter.1, 19-ter.2, 19-quater, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-ter.7, 32, 32-bis, 32-ter e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 9 e 10 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:";

c) al medesimo comma 6, la lettera p) sia sostituita dalla seguente:

"p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 12, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.4, 13-ter. 5, 22, 32, 32-bis, 9-ter, 19-quater e dal comma 6, lettera a) del presente articolo."».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 21,10.

